

Statuto**"Circolo ricreativo-culturale Luigi Briani -A.P.S."****Art. 1 – Denominazione, sede e durata**

- 1.1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche, e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "Circolo ricreativo-culturale Luigi Briani - A.P.S." in seguito Associazione.
- 1.2 L'Associazione verrà iscritta nel Registro unico del terzo settore, istituito dall'art.45 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117. L'Associazione ha sede legale in Desio via f.lli Cervi n.25. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale. Il trasferimento della sede, se nello stesso comune, non comporta la variazione dello statuto, ma obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.3 Atto costitutivo e Statuto dell'associazione sono conformi alle disposizioni del Codice del Terzo Settore ai sensi dell'art.47 del P.P.R.445/2000 e dell'art82, commi 3 e 5, del D.Lgs.117/2017.
- 1.4 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo, Finalità, Attività

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, (D.lgs. 117/2017 artt. 4 comma 1,-5. Comma 1 e 21 comma 1) mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi e della comunità in genere, di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati.
- 2.2. Scopo dell'Associazione è in particolare, favorire l'aggregazione, la socializzazione, e l'incontro fra persone di ogni età, valorizzando in particolare le iniziative atte a sviluppare il piacere dello stare insieme mediante iniziative ludiche, ricreative, culturali, turistico, sportivo tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero
- 2.3. Promuovere e favorire manifestazioni musicali, danzanti, conferenze, saggi, concerti, ed ogni forma di spettacolo o di fruizione del settore artistico.
- 2.4. Favorire il dialogo e la collaborazione con le Istituzioni civili, gli Enti locali, le organizzazioni sociali, le scuole di ogni ordine e grado per promuovere iniziative di solidarietà e di utilità sociale anche tramite opportune forme di convenzionamento.
- 2.5. Realizzare esperienze di servizio sociale, di formazione e di animazione culturale.

Art. 3 – Attività

- 3.1 L'Associazione svolge in via principale o esclusiva, ai sensi dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, le seguenti attività di interesse generale:
 - a. Organizzazione e gestione sia direttamente che in collaborazione con altri organismi, di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
- 3.2 Ai fini di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:
 - a. Favorire e organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, tornei di giochi con le carte ed ogni altra forma di spettacolo e di attività culturale.
 - b. svolgere attività editoriale, curando la creazione di siti internet, per la diffusione e divulgazione dell'attività dell'associazione;
 - c. Attivare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
 - d. Stipulare contratti con, agenzie di spettacolo, altre associazioni di settore, nonché service audio-luci a supporto delle proprie attività;

- e. Svolgere ogni altra operazione per il raggiungimento degli scopi sociali.
- f. All'interno delle strutture destinate alle attività istituzionali l'Associazione potrà gestire un piccolo bar riservato esclusivamente ai soci.

Art. 4 – Ammissione dei soci

- 4.1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.
- 4.2. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione;
- 4.3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie generalità complete.
- 4.4. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.
- 4.5. Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 4.6. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile né rimborsabile.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

- 5.1. Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
- 5.2. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.
- 5.3. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.
- 5.4. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
- 5.5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6 – Recesso ed esclusione del socio

- 6.1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 6.2. Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:
 - a) morosità protrattasi per 3 mesi dal termine di versamento richiesto;
 - b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.
- 6.3. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata/e-mail/Pec.
- 6.4. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, che deve avvenire nel termine di tre mesi, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.
- 6.5. I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7 – Gli Organi sociali

7.1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo (se previsto, ai sensi dell'art.30, comma 2, d.lgs.117/2017.)

7.2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – L'assemblea

8.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. È convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- a) invio di e-mail e/o di lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'associazione e/o altro mezzo di telecomunicazione purché sia verificabile la trasmissione, almeno 10 giorni prima della convocazione;
- b) ovvero con l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 20 giorni prima della convocazione.

8.2. L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

8.3. Deve inoltre essere convocata quando la maggioranza del Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richiede almeno un decimo dei soci.

8.4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'orario e la sede ove si tiene la riunione.

8.5. L'assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria.

8.6. In via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza almeno la metà degli associati; almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.7. Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione;

8.8. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno;

8.9. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, purché in regola con il versamento della quota. Ciascun associato può rappresentare nell'assemblea oltre se stesso max due altri associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

8.10. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.11. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute.

8.12. L'assemblea straordinaria delibera su modifiche statutarie, fusione e scioglimento:

- a) le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la

97
Dewitt

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
b) le delibere di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

9.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei soci e composto da cinque a nove membri. Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno o più consiglieri, viene nominato il primo dei non eletti nell'ultima elezione, se non disponibile una graduatoria viene convocata l'Assemblea dei soci senza indugio dal Presidente per provvedere alla loro sostituzione mediante nuove elezioni.

9.2. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4. Il Consiglio Direttivo:

- a) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- c) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- d) ammette i nuovi soci;
- e) esclude i soci salvo successiva ratifica dell'assemblea.

9.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente;
- 2) il Vicepresidente;
- 3) il Segretario e/o il Tesoriere.

Art. 10 – Il Presidente

10.1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede e convoca l'assemblea degli associati ed il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e consiliari, adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene opportuni, salvo ratifica da parte del Consiglio direttivo alla prima riunione, assicurando lo svolgimento unitario ed organico dell'attività dell'Associazione.

10.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 – Il Vicepresidente

11.1. Il Vicepresidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza, o su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art. 12 – Il Segretario

12.1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2. In qualità di Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio



Art. 13 – Organo di controllo

13.1. Qualora si riscontrino i presupposti di legge, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, scelto tra le categorie di soggetti previsti dalle norme di legge in materia.

13.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

13.3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, secondo la normativa vigente. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Patrimonio e risorse economiche

14.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) erogazioni, donazioni e lasciti.

14.2. L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti od istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

Art. 15 – Rendiconto economico finanziario

15.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

15.2. Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

15.3. L'assemblea di approvazione del rendiconto finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.4. L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

15.5. È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Quarta

Art. 16 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 17 – Scioglimento e devoluzione

16.2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

16.3. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata a favore di enti del terzo settore, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017.

Art. 18 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse, ivi compreso il pagamento delle quote sociali, verranno devolute ad un tentativo di conciliazione da espletarsi all'interno degli Organi Amministrativi. Tutti i soci si impegnano pertanto a cercare sempre e comunque un equo e bonario componimento delle controversie, tuttavia in caso di mancata conciliazione, sarà competente in via esclusiva il foro di Monza.

Art. 19 – Rinvio a leggi

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al d.lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto viene approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il giorno 08-09-2025.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(ROCCO CICCHETTI)

(CINZIA AMATO)



Registrato il presente atto il 10-09-25

al n° 827 mod. 3 con esente

€ ZERO .. esente ..

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frongia

L'ADDETTO

Giordano Femla

